

Codice A1814B

D.D. 18 febbraio 2021, n. 437

Autorizzazione idraulica n° 1736 per ripristino argine Torrente Tinella con sistemazione della sponda sinistra nei pressi dei campi sportivi di proprietà comunale, nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Richiedente: Comune di Castagnole delle Lanze (AT).



ATTO DD 437/A1814B/2021

DEL 18/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica n° 1736 per ripristino argine Torrente Tinella con sistemazione della sponda sinistra nei pressi dei campi sportivi di proprietà comunale, nel Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Richiedente: Comune di Castagnole delle Lanze (AT).

Con nota prot. n° 6115 del 27/10/2020, inviata via PEC (ns. prot. n° 52915/A1814B del 28/10/2020), il Comune di Castagnole delle Lanze (AT), con sede in Via Ruscone n° 9 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT), Codice Fiscale 00162010052, Partita IVA 00073950057, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche), al fine della realizzazione di opere di ripristino argine Torrente Tinella con sistemazione della sponda sinistra nei pressi dei campi sportivi di proprietà comunale. L'intervento è finanziato dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n° 4557 del 30/12/2019 sulla base della Legge Regionale n° 38/78, Programma di lavori di pronto intervento e di ripristino di danni collegati a calamità naturali, per un importo di € 60.000,00. L'intervento sarà da realizzarsi seguendo le procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo n° 50/2016 (Verbale di Somma Urgenza del 02/12/2019).

Le piogge intense dell'autunno 2019 hanno causato un dissesto in sponda sinistra del torrente Tinella nel tratto defluente in Castagnole delle Lanze, in adiacenza al campo sportivo comunale. Tale dissesto è consistito nel cedimento e sprofondamento in alveo di due tratti della sponda sinistra con possibili lesioni incipienti sia nel tratto compreso tra di esse, sia immediatamente a monte ed a valle. Si rende pertanto necessario procedere al consolidamento della sponda e della base del rilevato arginale per una lunghezza di 50,00 m tramite realizzazione di scogliera in massi ciclopici ed opere di ingegneria naturalistica. Nello specifico tali opere consisteranno in:

- realizzazione di dente di fondazione in massi ciclopici cementati ad una profondità di circa 1,30 m dal fondo alveo attuale;
- regolarizzazione della sponda sinistra;

- realizzazione di scogliera in massi ciclopici cementati per una altezza di 6,50 m a partire dal dente di fondazione. La scogliera verrà realizzata in massi ciclopici di peso superiore a 1000 Kg con vuoti intasati con calcestruzzo RcK 20 N/mm²;

-posa di vegetazione antierosiva nella parte sommitale del rilevato arginale consistente in piante erbacee in pane di terra a radicazione profonda (1 al mq) e semina di sementi a basso sviluppo in altezza.

Completeranno l'opera modesti interventi di movimento terra in alveo per una lunghezza di 125,00 m al fine di migliorare le condizioni di deflusso nel tratto considerato. Tali opere consisteranno nella regolarizzazione del fondo alveo tramite rimozione degli accumuli e ritombamento delle depressioni, ed in spianamenti e riprofilature delle sponde.

All'istanza sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo costituiti da cartografia in scala 1:25000, stralcio CTR in scala 1:10000, stralcio di mappa catastale, planimetria e sezioni del progetto esecutivo, relazione tecnico-illustrativa, relazione idraulica, documentazione fotografica, dichiarazione di esclusione del progetto dalle procedure di VIA redatti dallo Studio di Ingegneria Villero (ed a firma dell'ing. Umberto Villero) *omissis*

A seguito dell'analisi della suddetta documentazione il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha ritenuto opportuno richiedere alcune integrazioni, esplicitandole con nota n° 62447/A1814B del 14/12/2020.

Con nota n° 815 del 09/02/2021, inviata via PEC (ns. prot. n° 6546 del 10/02/2021) il Comune di Castagnole delle Lanze riscontrava la ns. nota n° 62447/A1814B del 14/12/2020 inviando la documentazione integrativa richiesta ovvero relazione geologica per ripristino porzione arginale del torrente Tinella, planimetria e sezioni in scala 1:200, relazione idraulica revisionata datata 08/02/2021, computo metrico estimativo, verifica di stabilità.

Con deliberazione della Giunta Comunale di Castagnole delle Lanze n° 103 del 22/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato Torrente Tinella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 29, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

In data 16/02/2021 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Dalle risultanze del sopralluogo e dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Tinella.

Considerato che le opere di difesa di cui trattasi assolvono unicamente la finalità di protezione della sponda sinistra da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che il taglio vegetazione presente nell'alveo nel tratto in esame, rientri tra le attività di manutenzione idraulica, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012, il valore delle piante tagliate è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 37/2006, la D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e relativo Regolamento n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;
- visto il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole delle Lanze (AT), con sede in Via Ruscone n° 9 - 14054 Castagnole delle Lanze (AT), Codice Fiscale 00162010052, Partita IVA 00073950057 ad eseguire i lavori di sistemazione del tratto di sponda sinistra del torrente Tinella con realizzazione di una scogliera in massi di lunghezza 50,00 m, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che resteranno depositati presso il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-ufficio di Asti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- la berma di fondazione della scogliera, adeguatamente dimensionata, dovrà essere impostata ad una quota tale da evitare fenomeni di scalzamento e l'estradosso della stessa dovrà essere in ogni punto, ad almeno 50 cm al disotto della quota di fondo del talweg;
- la scogliera dovrà essere realizzata in massi ciclopici a spacco, di struttura compatta, non geliva nè lamellare e la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche e il peso specifico dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere. Il dado di fondazione nonché il paramento esterno dovranno essere ammorsati ed addossati il più possibile al fondo alveo e alle sponde e dovranno essere opportunamente raccordati con le difese esistenti, senza soluzione di continuità, in modo da non costituire restringimenti dell'alveo o dislivelli tali da causare variazioni al deflusso della corrente o danneggiamenti alle opere;
- non dovrà essere variata in alcun modo la dimensione della sezione idraulica pre-opera (in particolar modo con restringimento della stessa) o modificata la quota dell'attuale piano

campagna;

- i tratti di sponda, in corrispondenza ed in prossimità dell'opera longitudinale dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione, ovvero il soggetto autorizzato, dovrà eseguire gli interventi necessari al mantenimento della stabilità della difesa, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, potrà essere utilizzato per imbottimento della sponda a tergo delle opere di difesa oppure per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti dovrà essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
- il taglio della vegetazione presente nell'alveo nel tratto interessato dall'intervento dovrà essere attuato nel rispetto della Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009 e dell'art. 37 del relativo Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde nei tratti non interessati dalla realizzazione delle opere di difesa e di depositare o scaricare in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazioni i materiali di risulta o materiali di qualsiasi genere;
- le sponde, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come disposto dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti con nota prot. 23003 del 10/12/2020 (ns. prot. 61711 del 10/12/2020) a seguito della verifica di compatibilità della fauna ittica con i lavori di cui trattasi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 37/2006 e s.m.i. - DGR n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. ;
- il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto approvato;
- il personale del Comune di Castagnole delle Lanze (AT) dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normative vigenti e dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato prima dell'inizio lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione e/o parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

La presente autorizzazione ha **validità di mesi 18** (diciotto) dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse aver luogo nei termini previsti.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori
Ing. Giuseppe RICCA
Dott. Geol. Luca ALCIATI
Geom. Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli